

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2981

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(ALFANO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013

Presentato il 20 marzo 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si chiede di autorizzare la ratifica e di disporre l'esecuzione dei trattati sotto descritti.

A) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

Il Trattato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica

del Kosovo è preordinato a promuovere la collaborazione tra i due Paesi in materia di cooperazione giudiziaria penale.

Con tale Trattato i rapporti tra l'Italia e il Kosovo nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti, essendovi stata compresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dal Kosovo.

Il Trattato presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

Il testo si compone di 24 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

L'articolo 1 prevede l'obbligo, a carico degli Stati contraenti, di estradare reciprocamente i propri cittadini, sia in caso di estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia in caso di estradizione esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo a estradizione. Nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta una pena detentiva pari o superiore a un anno. Nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.

Sono state dettate norme generali per determinare se un fatto costituisca reato e norme speciali da applicare ai reati in materia di tasse, imposte, dazi e cambi.

L'articolo 3 elenca i motivi per cui l'estradizione deve essere obbligatoriamente rifiutata, mentre al successivo articolo 4 sono disciplinati i motivi di rifiuto facoltativi.

L'articolo 5 prevede il rifiuto di estradizione per i cittadini delle Parti contraenti.

Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione.

L'articolo 10 illustra il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti.

L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno

Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile.

L'articolo 12 prevede la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura.

L'articolo 13 disciplina l'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona.

L'articolo 14 contiene le modalità di consegna della persona da estradare, mentre il successivo articolo 15 prevede e disciplina le ipotesi di consegna differita e di consegna temporanea.

L'articolo 16 detta la procedura semplificata di estradizione.

L'articolo 17 si occupa della consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l'estradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta.

L'articolo 18 disciplina il transito e l'eventuale custodia, nel corso del transito, della persona estradata nel territorio delle Parti contraenti.

L'articolo 19 disciplina le spese di estradizione, dettando i criteri di riparto fra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto.

L'articolo 20 dispone per le richieste di informazioni.

L'articolo 21 fa salvi i rapporti fra gli Stati contraenti derivanti da altri trattati.

L'articolo 22 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione.

L'articolo 23 detta le modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato.

L'articolo 24 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni.

È previsto che il Trattato abbia durata indeterminata, fatta salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi

momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione.

B) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

Il Trattato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo è preordinato a promuovere la collaborazione fra i due Paesi in materia di assistenza giudiziaria penale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

Poiché al momento i rapporti di cooperazione giudiziaria tra i due Stati non sono regolati da alcun accordo, l'unica forma attraverso la quale questi possono prestarsi assistenza è quella della cosiddetta cortesia internazionale. Si tratta evidentemente di una forma di assistenza su base volontaria che non obbliga le autorità competenti dei due Stati a cooperare laddove questo non occorra.

L'articolo 1 del Trattato prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori.

L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testi-

monianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 disciplina il principio di doppia incriminazione e le modalità di applicazione nella cooperazione fra i due Stati.

L'articolo 3 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.

L'articolo 4 disciplina le modalità di presentazione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale.

L'articolo 5 illustra il contenuto che le richieste di assistenza devono presentare.

L'articolo 6 detta le norme applicabili all'esecuzione della richiesta.

L'articolo 7 si occupa, in particolare, della ricerca di persone.

L'articolo 8 dispone per le citazioni e per le notifiche, mentre l'articolo 9 si occupa dell'assunzione probatoria.

All'articolo 10 è disciplinata la comparizione dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.

L'articolo 11 prevede norme a garanzia della persona che si trovi nel territorio dello Stato richiedente e dispone circa l'applicazione del principio di specialità.

L'articolo 12 detta la normativa a tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al processo penale.

L'articolo 13 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo trattato specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

L'articolo 14 disciplina il trasferimento temporaneo delle persone detenute, nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla videoconferenza.

Gli articoli 15 e 16 dettano norme per la produzione, rispettivamente, di documenti ufficiali e pubblici e di documenti, atti e cose diversi dai primi.

L'articolo 17 dispone circa l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische nello Stato richiesto.

L'articolo 18 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti da quest'ultimo motivi di segreto bancario.

L'articolo 19 coordina le norme del Trattato con altri strumenti di cooperazione o di assistenza derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.

L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra gli Stati contraenti in materia di procedimenti penali, precedenti penali e condanne, mentre l'articolo 21 dispone circa lo scambio di informazioni in materia di legislazione.

L'articolo 22 prevede la trasmissione delle sentenze e dei certificati penali, mentre l'articolo 23 disciplina l'esclusione della legalizzazione e della validità degli atti e dei documenti forniti in conformità delle norme del Trattato.

L'articolo 24 dispone circa la riservatezza della documentazione relativa alle richieste di assistenza.

L'articolo 25 dispone sul riparto dei costi e delle spese fra Stato richiedente e Stato richiesto per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria.

L'articolo 26 disciplina la soluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Trattato.

L'articolo 27 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni.

È previsto che il Trattato abbia durata indeterminata, fatta salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione.

Infine, la disciplina prevista nel Trattato si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

- A) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo. Scopo principale del Trattato è di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio ritenendo, per l'appunto, che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione.

1. Accordo sul Trattato di estradizione tra l'Italia e il Kosovo.

Oneri valutati:

La relazione tecnica ha per oggetto la quantificazione delle spese connesse all'extradizione di detenuti italiani a causa di reati commessi nella Repubblica del Kosovo, consentendo loro di scontare la pena in Italia e viceversa.

Da notizie assunte presso il competente ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie kosovare tre cittadini italiani.

È opportuno rilevare che, per quanto riguarda i detenuti kosovari presenti negli istituti penitenziari italiani, le statistiche del Ministero della giustizia non consentono una lettura disgiunta dei dati relativi ai cittadini kosovari, che vengono aggregati con altre nazionalità balcaniche.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'extradizione in Italia — in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti — almeno altri cinque detenuti per un totale di otto.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Repubblica del Kosovo (capitale Pristina) verso l'Italia è pari mediamente a euro 75 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di otto estradandi

euro 75 (passaggio aereo) x 8 (numero massimo annuo di estradandi) = euro 600.

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun estradando da trasferire in Italia e una diaria di euro 93,07 (qualifica di funzionario - colonna D della tabella B del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, da riconoscere a ciascun accompagnatore).

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata seguita la seguente procedura:

a) alla diaria prevista è stata sottratta la quota esente ai fini fiscali: $93,07 - 77,47$ (quota esente) = euro 15,60;

b) su tale quota è stato applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,527254 ottenendo un importo imponibile pari a euro 23,82 su cui sono stati applicati gli oneri sociali e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP) determinando un importo pari a 7,78 euro;

c) si è proceduto quindi a sommare l'importo di euro 93,07 e di euro 7,78; pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in euro 100,85.

Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno (a/r) per ciascun accompagnatore è pari a circa euro 150 (tariffa Alitalia, classe economica) e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973.

Pertanto, considerata per i due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia una missione di un giorno per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

biglietto aereo Roma-Pristina andata e ritorno per 2 accompagnatori: euro 150 + euro 7,5 (maggiorazione 5 per cento di cui all'articolo 14 della legge n. 836 del 1973) = euro 157,5; euro 157,5 x 2 accompagnatori x 1 missione annua = euro 315;

spese di missione per 2 accompagnatori: euro 100,85 (diaria al lordo degli oneri a carico dello Stato) x 2 accompagnatori x 1 giorno di missione = euro 201,70.

Totale accompagnatori 2 x ciascun estradando (8) = 16 accompagnatori

Totale spese: euro 157,5 x 16 accompagnatori = euro 2.520.

Totale spese di missione: euro 100,85 x 16 (accompagnatori) x 1 giorno di missione = euro 1.613,60.

Totale spese di missione euro 2.520 + euro 1.613,60 = euro 4.134.

2. Spese di traduzione degli atti e dei documenti.

Oneri autorizzati:

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfaitariamente essere quantificate in euro 4.500.

Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato di estradizione tra Italia e Kosovo viene quantificato in euro 600 per il viaggio degli otto estradandi da trasferire + euro 4.134 per la missione degli accompagnatori + euro 4.500 per le spese di traduzione di atti e documenti: in cifra tonda euro 9.234.

L'onere totale derivante dall'accordo ammonta a euro 9.234 annui a decorrere dal 2015. Di questi, euro 4.734 hanno natura di oneri valutati ed euro 4.500 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per quanto concerne gli oneri valutati (euro 4.734), il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni saranno effettuate nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

B) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo. Scopo principale del Trattato è di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio ritenendo, per l'appunto, che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune per l'assistenza giudiziaria in materia penale.

Da notizie assunte presso il competente ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie kosovare tre cittadini italiani.

È opportuno rilevare che, per quanto riguarda i detenuti kosovari presenti negli istituti penitenziari italiani, le statistiche del Ministero della giustizia non consentono una lettura disgiunta dei dati relativi ai cittadini kosovari, che vengono aggregati con altre nazionalità balcaniche.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia - in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti - almeno altri cinque detenuti per un totale di otto.

Considerato che il passaggio aereo dalla Repubblica del Kosovo (capitale Pristina) verso l'Italia è pari mediamente a euro 75 (tariffa Alitalia, classe economica) a tratta, l'onere annuo per il trasferimento temporaneo dei detenuti per la partecipazione agli atti processuali, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del Trattato, viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 8 detenuti

euro 75 (passaggio aereo) x 8 (numero massimo annuo di detenuti)
x 2 (a/r) = euro 1.200.

Spese di viaggio per gli accompagnatori.

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun detenuto da trasferire in Italia e una diaria di euro 93,07 (qualifica di funzionario - colonna D della tabella B del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 da riconoscere a ciascun accompagnatore).

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata seguita la seguente procedura:

a) alla diaria prevista è stata sottratta la quota esente ai fini fiscali: 93,07 - 77,47 (quota esente) = euro 15,60;

b) su tale quota è stato applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,527254 ottenendo un importo imponibile pari a euro 23,82 su cui sono stati applicati gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP) determinando un importo pari a 7,78 euro;

c) si è proceduto quindi a sommare l'importo di euro 93,07 e di euro 7,78; pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in euro 100,85.

Pertanto, la diaria al lordo degli oneri sopra richiamati a carico dello Stato è pari a euro 100,85.

Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno per ciascun accompagnatore è pari a circa 150 euro (tariffa Alitalia, classe economica) e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973.

Pertanto, considerata per i due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire in Italia una missione di un giorno per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

biglietto aereo Roma-Pristina andata e ritorno per 2 accompagnatori: euro 150 + euro 7,5 (maggiorazione 5 per cento di cui

all'articolo 14 della legge n. 836 del 1973) = euro 157,5; euro 157,5 x 2 accompagnatori x 1 missione annua = euro 315;

spese di missione per 2 accompagnatori: euro 100,85 (diaria al lordo degli oneri a carico dello Stato) x 2 accompagnatori x 1 giorno di missione = euro 201,70.

Totale accompagnatori 2 x ciascun condannato (8) = 16 accompagnatori

Totale spese: euro 157,5 x 16 accompagnatori = euro 2.520.

Totale spese di missione: euro 100,85 x 16 accompagnatori x 1 giorno di missione = euro 1.613,60.

Totale spese di missione euro 2.520 + euro 1.613,60 = euro 4.134.

2. Spese di traduzione degli atti e dei documenti.

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfaitariamente essere quantificate in euro 4.500.

3. Casi annui ipotizzati di comparizione di testimoni o di periti.

a) Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio aereo Roma-Pristina):

euro 150 x 4 casi (comparizione di testimoni o di periti): euro 600;

b) spese di soggiorno (euro 130 x 3 giorni x 4 testimoni o periti): euro 1.560;

c) spese di vitto per 4 testimoni o periti: euro 50 x 4 testimoni o periti x 3 giorni di missione: euro 600;

d) spese per traduzione di atti e documenti: euro 3.000;

e) spese per compensi per 2 periti (comprehensive di onorari e di indennità): euro 100 x 2 richieste x 1 esame x 3 giorni: euro 600;

f) Comparizione mediante videoconferenza.

In relazione alla comparizione mediante videoconferenza si può ragionevolmente ipotizzare un maggiore ricorso del predetto strumento in misura del 100 per cento rispetto al numero delle rogatorie attualmente pendenti (10).

In relazione a ciò, per determinare il maggior onere connesso all'applicazione dell'accordo, è necessario calcolare il costo del collegamento ipotizzato di almeno 20 rogatorie effettuate attraverso videoconferenza.

Secondo le tariffe della Telecom un collegamento audiovisivo con i Paesi balcanici ha un costo medio di 300 euro per ogni ora.

Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo: 300 euro x 2 (ore) x 20 rogatorie = euro 12.000. A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti

nel 50 per cento dei casi (numero 10) e un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere:

50 euro x 2 (ore) x 1 (giorno) x 10 casi = euro 1.000.

Complessivamente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Governo della Repubblica del Kosovo determina oneri annui quantificati in euro 29.194 a decorrere dal 2015. Di questi, euro 8.094 hanno natura di oneri valutati ed euro 21.100 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per quanto concerne gli oneri valutati (euro 8.094), sinteticamente riepilogati di seguito, il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni saranno effettuate nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Oneri valutati - Assistenza giudiziaria.

(comprensivi delle spese di trasferimento temporaneo di 8 detenuti oltre che delle spese di missione)

Spese di viaggio per il trasferimento di 8 detenuti (euro 75 x 8 detenuti x 2 a/r) = euro 1.200

Spese di viaggio per gli accompagnatori (euro 157,5 + euro 100,85 x 16 accompagnatori x 1 giorno) = euro 4.134

Spese di viaggio per la comparizione di periti e testimoni (euro 150 x 4 casi) = euro 600

Spese di soggiorno (euro 130 x 3 giorni x 4 testimoni o periti) = euro 1560

Spese di vitto per testimoni o periti (euro 50 x 4 testimoni o periti per 3 giorni di missione) = euro 600

Totale oneri valutati = euro 8.094.

Oneri autorizzati - Assistenza giudiziaria.

Spese di traduzione di atti e documenti = euro 4.500

Spese di traduzione di atti e documenti = euro 3.000

Esame mediante videoconferenza = euro 12.000

Spese per assistenza di un interprete = euro 1.000

Spese per compensi (comprehensive di onorari e indennità) (euro 100 x 2 richieste x 1 esame x 3 giorni) = euro 600

Totale oneri autorizzati = euro 21.100.

Pertanto, l'onere totale derivante dall'applicazione dei due Trattati e da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2015 e per ciascuno degli anni successivi, sarà il seguente:

Anno	2015	2016	2017
Accordo in materia di estradizione	9.234	9.234	9.234
Accordo in materia di cooperazione giudiziaria penale	29.194	29.194	29.194
Totale	38.428	38.428	38.428

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO, FATTO A PRISTINA IL 19 GIUGNO 2013.

PARTE I — ASPETTI TECNICI — NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo è preordinato a promuovere un'efficace collaborazione tra i due Paesi in materia di cooperazione giudiziaria penale.

Si tratta, in particolare, di un accordo in base al quale i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 697 a 722 del medesimo codice che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente, continuando lo Stato italiano puntualmente ad applicare la propria normativa.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione. Deve evidenziarsi, in particolare, che ai sensi dell'articolo 3 del Trattato costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'extradizione la circostanza che il reato per il quale è richiesta l'extradizione sia un reato politico o, ancora, la circostanza che vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta in estradizione possa essere sottoposta a un trattamento crudele, inumano o degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali [(articolo 3, lettera *d*)].

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali in quanto l'intervento dello Stato risulta conforme all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*) e *l*), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su analoga materia.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il contenuto dell'accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione.

PARTE II — CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia nelle quali è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, però, il Kosovo non è parte né vi ha inteso aderire come Stato terzo. L'accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'estradizione.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di estradizione.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

L'accordo non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'accordo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.*

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa, ad eccezione della ratifica.

I termini contenuti nell'accordo appaiono congrui.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

B) TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO, FATTO A PRISTINA IL 19 GIUGNO 2013.

PARTE I — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo è preordinato a promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale, in materia di cooperazione giudiziaria penale. In virtù del Trattato, i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del medesimo codice che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una

precedente regolamentazione normativa della materia: escludendosi, dunque, qualsiasi rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il contenuto dell'accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

PARTE II — CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE.

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia nelle quali è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 di cui, però, il Governo del Kosovo non è parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

L'accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

L'accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si producono effetti abrogativi.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il Trattato non ha effetto retroattivo. Entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.*

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi ad eccezione della ratifica.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

- A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO, FATTO A PRISTINA IL 19 GIUGNO 2013.

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

- A) *Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

Il presente intervento normativo prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo raggiunto il 19 giugno 2013 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo in materia di cooperazione giudiziaria penale e, in particolare, in materia di estradizione.

Il nostro codice di procedura penale già disciplina in linea generale la materia prevedendo il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno (articolo 696) nonché una regolamentazione puntuale dell'estradizione per l'estero e dall'estero (articoli da 697 a 722).

I rapporti di collaborazione tra l'Italia e il Kosovo sono divenuti negli ultimi anni sempre più frequenti, anche a causa della presenza di cittadini dell'uno Stato nel territorio dell'altro, sentendosi allora la necessità di prestarsi assistenza e, conseguentemente, di concludere un accordo.

Con il Trattato che si procede a ratificare, pertanto, i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

- B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di consentire a ciascuno dei due Stati contraenti di chiedere all'altro Stato la consegna di una persona perseguita o condannata nel proprio territorio per la celebrazione del processo o per l'esecuzione della pena evitando che, in tal modo, la stessa rimanga impunita.

Nel medio e lungo periodo la ratifica dell'accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'indicatore sarà dato dall'aumento del numero di persone estradate all'estero e dall'estero ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'interno, il Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) e gli avvocati.

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale nella veste di indagato o di imputato.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

L'accordo è scaturito da più incontri tra i rappresentanti dei due Stati, e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche.

Il contenuto dell'accordo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l'intervento normativo di ratifica è indispensabile ai fini dell'efficacia nel nostro sistema giuridico del Trattato concluso fra gli Stati contraenti.

Inoltre, la mancata ratifica lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella sezione 1.

SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.

La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 poiché il Kosovo non è Stato parte del Consiglio d'Europa né ha aderito alla medesima Convenzione in qualità di Stato terzo.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio o lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

I vantaggi dell'opzione regolatoria prescelta a breve termine consistono nell'agevolazione, che rafforza la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, dell'estradizione dall'uno all'altro Stato delle persone perseguite o condannate, ai fini della celebrazione del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale. I vantaggi a medio e a lungo termine consistono nel favorire una maggiore fiducia da parte dei due Stati contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari. Non risultano svantaggi.

La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e di imprese.

L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e di imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, le stesse hanno garantito l'idoneità delle loro strutture ad assorbire l'impatto delle nuove norme.

Sotto il profilo economico, l'accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

Il Trattato non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell'attuazione del Trattato le autorità giudiziarie dei due Stati che comunicheranno mediante il Ministero della giustizia italiano e il Ministero della giustizia della Repubblica del Kosovo.

Le autorità giudiziarie dovranno, infatti, trasmettere le richieste di estradizione tramite le Autorità centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'estradizione.

Il Ministero dell'interno curerà, attraverso l'Interpol, la consegna della persona perseguita o condannata.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il Trattato di estradizione, a seguito di

ratifica, sarà pubblicato e diffuso in rete tramite il sito *web* istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di avere notizia della sua entrata in vigore.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero della giustizia, tramite l'Ufficio per la cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale e il servizio statistico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con le risorse strumentali e umane a disposizione, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e la bontà dell'intervento.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'accordo.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista VIR nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

verifica del numero di richieste di estradizione all'estero;

verifica del numero di richieste di estradizione dall'estero.

SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA.

Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.

B) TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO, FATTO A PRISTINA IL 19 GIUGNO 2013.

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) *Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

Il presente intervento normativo prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo raggiunto il 19 giugno 2013 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo in materia di assistenza giudiziaria penale.

Il nostro codice di procedura penale già disciplina in linea generale la materia prevedendo il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno (articolo 696) nonché una regolamentazione puntuale delle rogatorie internazionali dall'estero e all'estero (articoli da 723 a 729).

I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e il Kosovo sono divenuti negli ultimi anni sempre più frequenti sentendosi allora la necessità di prestarsi assistenza e, quindi, di uno specifico accordo.

Con il Trattato che si procede a ratificare, pertanto, i due Stati si impegnano a prestarsi reciproca assistenza giudiziaria nei seguenti settori: notifica di citazioni o di altri atti giudiziari; acquisizione di atti e di documenti o, se richiesto, informazione sul loro contenuto; assunzione di testimonianze e di interrogatori; effettuazione di perizie; altre attività di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di perquisizioni, ispezioni, esami di luoghi e persone, accertamenti documentali; sequestro e confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato; trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimenti penali, periti; trasferimento temporaneo di persone detenute; scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione.

B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di consentire a ciascuno dei due Stati di prestarsi reciproca assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione è di competenza dello Stato richiedente. Poiché al momento i rapporti di cooperazione giudiziaria tra i due Stati non sono regolati da alcun accordo, l'unica forma attraverso la quale questi possono prestarsi assistenza è quella della cosiddetta cortesia internazionale. Si tratta evidentemente di una forma di

assistenza su base volontaria che non obbliga le autorità competenti dei due Stati a cooperare laddove questo non occorra.

Nel medio e lungo periodo la ratifica dell'accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'indicatore sarà dato dall'aumento del numero di richieste di assistenza giudiziaria effettuate all'estero o provenienti dall'estero ai fini della cooperazione giudiziaria nel settore penale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'interno, il Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) e gli avvocati.

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale nella veste di indagato o di imputato.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

L'accordo è scaturito da più incontri tra i rappresentanti dei due Stati, e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche.

Il contenuto dell'accordo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO).

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l'intervento normativo di ratifica è indispensabile ai fini dell'efficacia nel nostro sistema giuridico del Trattato concluso fra gli Stati contraenti.

Inoltre, la mancata ratifica lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella sezione 1.

SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.

La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati non è applicabile la Convenzione europea di Strasburgo del 20 aprile 1959 in materia di assistenza giudiziaria penale poiché il Kosovo non è Stato parte del Consiglio d'Europa né ha aderito alla medesima Convenzione in qualità di Stato terzo.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio o lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

I vantaggi dell'opzione regolatoria prescelta a breve termine consistono nel favorire la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, in particolare con riferimento all'assistenza giudiziaria che non potrà essere rifiutata, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal Trattato. I vantaggi a medio e a lungo termine consistono nell'agevolare una maggiore fiducia da parte dei due Stati contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari. Non risultano svantaggi.

La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e di imprese.

L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e di imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, le stesse hanno garantito l'idoneità delle loro strutture ad assorbire l'impatto delle nuove norme.

Sotto il profilo economico, l'accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

Il Trattato non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell'attuazione del Trattato le Autorità centrali (Ministeri della giustizia) dei rispettivi Stati.

Le autorità giudiziarie dovranno trasmettere le richieste di assistenza giudiziaria tramite le rispettive Autorità centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'assistenza giudiziaria richiesta.

Il Ministero dell'interno curerà, attraverso l'Interpol, il coordinamento con il Ministero della giustizia.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il nuovo Trattato di assistenza giudiziaria sarà pubblicato e diffuso in rete tramite il sito *web* istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di avere notizia della sua entrata in vigore.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero della giustizia, tramite l'Ufficio per la cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale e il servizio statistico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con le risorse a disposizione, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e la bontà dell'intervento.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'accordo.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista VIR nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

verifica del numero di richieste di assistenza giudiziaria all'estero;

verifica del numero di richieste di assistenza giudiziaria dall'estero.

SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA.

Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 4.734 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 8.094 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 13, 15 e 16 del medesimo Trattato, pari a euro 21.100 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

a) per le spese di missione di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze;

b) per le spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si

intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1
Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di



eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

Articolo 2

Reati che danno luogo all'Estradizione

1. Ai fini di questo Trattato, l'extradizione può essere concessa quando:
 - a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;
 - b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.
3. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi e di cambi, l'extradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.



4. L'extradizione può essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'extradizione per tutti quei reati.

Articolo 3

Motivi di Rifiuto Obbligatorii

L'extradizione non è concessa se:

- a) il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati di natura politica i seguenti reati:
 - 1) l'omicidio o qualsiasi altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un qualsiasi membro della sua famiglia;
 - 2) i reati di terrorismo, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di un qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati siano parti.
- b) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale,



- nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- c) il reato per il quale è richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
 - d) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'extradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. Nel caso in cui il procedimento fosse tenuto in assenza dell'imputato, ciò non costituisce di per sé un motivo di rifiuto dell'extradizione, quando la persona richiesta ha il diritto ad un nuovo processo dietro sua richiesta, secondo le leggi dello Stato Richiedente;
 - e) per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto;
 - f) per il reato per il quale è domandata l'extradizione, è intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;
 - g) il reato per il quale è domandata l'extradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;
 - h) lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;
 - i) lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze



contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

Articolo 4

Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'extradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

- a) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'extradizione è domandata;
- b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'extradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Articolo 5

Extradizione del Cittadino

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'extradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto,



per mezzo delle Autorità Centrali di cui al successivo Articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.

3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

Articolo 6

Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro.
2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 7

Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere, per quanto possibile, in essa o nei documenti ad essa allegati, quanto segue:
 - a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
 - b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del suo documento di identità ed ogni altra informazione utile ad identificare



- tale persona o a determinare dove si trovi, nonché i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
- c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'extradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione dello stesso, nonché la loro qualificazione giuridica;
- d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilità, sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta.
- e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione allo Stato Richiedente, se il reato oggetto della richiesta di estradizione è stato commesso fuori dal territorio di quello Stato.
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:
- a) dall'originale o copia debitamente autenticata dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
- b) dall'originale o copia debitamente autenticata della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione, ufficialmente firmata dalle Autorità competenti, nonché gli altri documenti a sostegno sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, e cioè in albanese o serbo per la Repubblica del Kosovo e in italiano per la Repubblica Italiana.

Articolo 8

Informazioni Supplementari



1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quaranta giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Articolo 9

Decisione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.

Articolo 10

Principio di Specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente,



per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, salvo che:

- a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
 - b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
 - c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per altro reato differente da quello che ha motivato la richiesta di extradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo:
 - 1) lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'Articolo 7;
 - 2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di quaranta giorni dalla ricezione della domanda da parte dello Stato Richiesto, sempre che ciò sia autorizzato da quest'ultimo Stato.
2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente può adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione.



3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che l'extradizione sia consentita, ai sensi del presente Trattato, anche per questo nuovo reato.

Articolo 11

Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'Articolo 7.

Articolo 12

Arresto Provvisorio

1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, direttamente o tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL), o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.



2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato, e l'indicazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto può chiedere informazioni aggiuntive all'Articolo 8.
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i quaranta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione.
5. Un arresto provvisorio inefficace ai sensi del paragrafo 4 di questo articolo non pregiudica il nuovo arresto e l'extradizione della persona richiesta se lo Stato Richiesto successivamente riceve la richiesta formale di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

Articolo 13

Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare:

- a) la gravità dei diversi reati;
- b) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- c) la nazionalità ed la residenza della persona richiesta;



- d) le rispettive date di presentazione delle richieste;
- e) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

Articolo 14

Consegna della Persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di trenta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione. A richiesta dello Stato Richiedente o dello Stato Richiesto tale termine può essere prorogato di altri quindici giorni.
3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente Articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente Articolo.
4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.



5. Quando l'estraddando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo 7 del presente Trattato.
6. Il Tempo trascorso in stato di detenzione, anche quello trascorso agli arresti domiciliari, fra la data dell'arresto e la data della consegna viene conteggiato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare in relazione al procedimento penale o alla pena da esporsi nei casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 15

Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'extradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'extradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.
2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, nella misura consentita dalla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è



detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è calcolato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Articolo 16

Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'extradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'extradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi all'autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.



3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

Articolo 17

Consegna di Cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'extradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente Articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:
 - a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;
 - b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.
2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente Articolo è effettuata anche quando l'extradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna delle cose indicate in questo articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente



restituisce, gratuitamente, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, appena possibile dopo la conclusione del procedimento.

Articolo 18

Transito

1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente i dati identificativi della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'extradizione.
3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.



Articolo 19**Spese**

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese.
2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'Articolo 17.
3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonché le spese del transito di cui all'Articolo 18.

Articolo 20**Informazioni Ulteriori**

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'extradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Articolo 21**Rapporti con altri Trattati**

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati siano parte.



Articolo 22**Riservatezza**

1. Gli Stati convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.
2. Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione ed informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi è una domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato.

Articolo 23**Soluzione di Controversie**

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazioni fra le Autorità Centrali.
2. Se non dovessero raggiungere un accordo, la controversia sarà risolta mediante consultazioni per via diplomatica.

Articolo 24**Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione**

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte Contraente comunica



ufficialmente all'altra, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.


2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto sei mesi dopo la data di detta comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.


FATTO a Prishtina, il giorno 10 del mese Giugno dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, albanese, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze riguardo l'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Kosovo



Annexe 2

EXTRADITION TREATY
BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Kosovo hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

desiring to promote an effective judicial cooperation between their two Countries with the intent of preventing crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

considering that this purpose can be achieved by the conclusion of a bilateral treaty establishing a joint action in extradition matters,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Obligation to extradite

Each Contracting Party, in compliance with the provisions of this Treaty and upon request of the Requesting State, undertakes to extradite to the other any person who is on its territory and is wanted by the Requesting State for the purpose of carrying out criminal proceedings or executing a final custodial sentence or any other measure restrictive of personal liberty issued against such person.

ARTICLE 2

Extraditable offences

1. For the purposes of this Treaty, extradition may be granted when:
- a) the request for extradition is made to carry out criminal proceedings and the



offence is punishable, pursuant to the laws of both States, with a custodial sentence of at least one year;

- b) the request for extradition is made for executing a final custodial sentence or any other measure restricting personal liberty for an offence punishable pursuant to the laws of both States and, at the moment of submission of the request, the length of sentence or restriction still to be served is of at least six months.
2. When determining whether, in compliance with paragraph 1 of this Article, an act constitutes an offence pursuant to the laws of both States, it shall not matter whether the laws in both States place the act within the same category of offence or describe the offence by the same terminology.
 3. In respect of offences relevant to taxes and duties, customs duties and foreign exchange, extradition shall not be refused only on the ground that the laws of the Requested State do not impose the same kind of taxes and duties or do not contain the same type of provisions in connection with taxes, duties, customs duties and foreign exchange as the laws of the Requesting State.
 4. Extradition may be granted also if the offence for which it is requested was committed outside of the territory of the Requesting State, provided that the laws of the Requested State allow the prosecution of an offence of the same nature committed outside of its territory.
 5. If the request for extradition concerns two or more offences, each of which constitutes an offence pursuant to the laws of both States, and provided that one of them fulfils the conditions provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Requested State may grant extradition for all of those offences.

ARTICLE 3

Mandatory Grounds for Refusal

A.G. Extradition shall not be granted if:

- a) the offence for which it is requested is considered by the Requested State as a political offence or an offence related to such a category of offence. To this end the following shall not be considered as offences of a political nature:
 - 1) homicide or any other offence against the life, physical integrity or freedom



of a Head of State or Government or any member of his family;

- 2) terrorist offences, nor any other offence not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement to which both States are parties;
- b) the Requested State has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought for reasons of race, sex, religion, social condition, nationality or political opinion, or that that person's position in the criminal proceedings may be prejudiced for any of those reasons;
- c) the offence for which extradition is requested could be punished by the Requesting State with a punishment prohibited by the laws of the Requested State;
- d) the Requested State has substantial grounds for believing that, in the Requesting State, the person sought has been or will be subjected, for the offence for which extradition is requested, to proceedings which do not ensure the respect of basic defence rights, or to a cruel, inhuman, degrading treatment or to any other act or omission infringing his fundamental rights. In the case the proceedings were held in absence of the defendant, does not constitute *per se* a reason for refusal of the extradition, when the person sought has the right to a new trial upon his request, under the laws of the Requesting State;
- e) in respect to the offence for which extradition is requested, the person sought has already been adjudicated with a final judgment by the competent Authorities of the Requested State;
- f) in respect to the offence for which extradition is requested, there has been in the Requested State an amnesty, a general pardon of sentence or an individual pardon or if it has become statute barred or if there is any other cause for the extinction of the offence or of the sentence;
- A.G. g) the offence for which extradition is requested constitutes solely a military offence under the laws of the Requested State;
- h) the Requested State has granted political asylum to the person sought;
- i) the Requested State deems that granting extradition could jeopardize its sovereignty, security, public order or other essential interests of the State or cause effects in contrast with the fundamental principles of its domestic law.



ARTICLE 4**Optional Grounds for Refusal**

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

- a) the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested State in accordance with its domestic law and the person sought is being prosecuted or is going to be prosecuted by the competent Authorities of that State for the same offence for which extradition is requested;
- b) the Requested State, while taking into consideration the seriousness of the offence and interests of the Requesting State, considers that the extradition would not be compatible with humanitarian considerations in view of the age, health conditions or other type of personal circumstances of the person sought.

ARTICLE 5**Extradition of Nationals**

1. Each State shall have the right to refuse extradition of its nationals.
2. In case of refusal of the extradition and upon request of the Requesting State, the Requested State shall submit the case to its competent Authorities with a view to start against the person sought criminal proceedings under its domestic law. For this purpose, the Requesting State, through the Central Authorities indicated in Article 6 below, shall provide, free of charge, the Requested State with evidence, documents and any other useful material in its possession.
3. The Requested State shall communicate promptly to the Requesting State the action taken on the request and the outcome of the proceedings.

AG.

ARTICLE 6**Submission of the Request for Extradition and Central Authorities**

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Contracting Parties shall transmit the request for extradition and communicate



directly between them.

2. The Central Authorities are the Ministero della Giustizia [Ministry of Justice] of the Republic of Italy and Ministria e Drejtësisë (Ministry of Justice) of the Republic of Kosovo.
3. Each Contracting Party shall communicate with the other, through diplomatic channel, any change of the designated Central Authority.

ARTICLE 7

Request for Extradition and Required Documents

1. The request for extradition shall be made in writing and contain, in so far as possible, therein or in documents attached thereto, the following:
 - a) the indication of the Requesting Authority;
 - b) the name, date of birth, sex, nationality, occupation, domicile or residence of the person sought, the details of his/her identity document, and any other information that may help to determine that person's identity or to determine his/her location and that person's police identification data, photographs and fingerprints;
 - c) a statement of the facts constituting the offence for which extradition is requested, containing the date and place of their commission and their legal classification;
 - d) the text of the relevant provisions of the applicable laws, including the provisions on the conditions for prosecuting, on the statute of limitations and on the sentence that can be imposed.
 - e) the text of the law provisions conferring jurisdiction to the Requesting State, if the offence for which extradition is requested was committed outside of the territory of that State.
2. In addition to the provisions of paragraph 1 of this Article, the request for extradition shall be accompanied by:
 - a) original or a duly certified copy of the warrant of arrest issued by the competent Authority of the Requesting State when the request is aimed at carrying out criminal proceedings;
 - b) original or a duly certified copy of the enforceable judgment and the indication



of the sentence already served when the request is aimed at executing a conviction against the person sought.

3. The request for extradition, officially signed by the competent Authorities, and relevant supporting documents shall be accompanied by their translation into the language of the Requested State, that is in Albanian or Serbian for the Republic of Kosovo and in Italian for the Republic of Italy.

ARTICLE 8

Additional Information

1. If the information provided by the Requesting State in support of a request for extradition is not sufficient to enable the Requested State to reach a decision under this Treaty, such latter State may request that the necessary additional information be submitted within forty days.
2. Failure to submit the additional information within the time limit indicated in paragraph 1 of this Article amounts to renouncing the request for extradition. However, the Requesting State shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person and for the same offence.

ARTICLE 9

Decision

1. The Requested State shall decide on the request for extradition in compliance with the procedures provided for in its domestic law and shall inform promptly the Requesting State of its decision.
2. If the Requested State refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting State.

ARTICLE 10

Rule of Speciality

1. The person extradited in compliance with this Treaty shall not be prosecuted, tried, detained for the purpose of executing a sentence in the Requesting State, nor subjected to any other measure restricting personal liberty, for any offence



Handwritten signature or mark on the right side of the page.

committed before being surrendered and different from the one for which extradition is granted, unless:

- a) the person extradited, after having left the territory of the Requesting State, voluntarily returns to it ;
- b) the person extradited does not leave the territory of the Requesting State within forty-five days after having had the opportunity to do so. However, such period of time shall not include the time during which said person fails to leave the Requesting State for reasons beyond his/her control;
- c) the Requested State consents to it. In this case, the Requested State, upon specific request by the Requesting State, may agree to prosecution of the person extradited or execution of a sentence against the person for an offence different from that for which the request for extradition had been made, in compliance with the conditions and restrictions set by this Treaty. In this respect:

- 1) the Requested State may ask the Requesting State to transmit the documents and information indicated in Article 7;
- 2) while awaiting the decision on the request made, the person extradited may be kept in detention by the Requesting State for a maximum of forty days from the receipt of the request by the Requested State, provided that this is authorised by this latter State.

2. Except as provided for in letter c) of the paragraph above, the Requesting State may adopt any measure necessary, under its laws, to interrupt the period of limitation.

3. When the legal denomination of the act charged is modified during the proceedings, the person extradited may be prosecuted and tried for the offence differently denominated, provided that extradition is permitted under this Treaty also for this new offence.

A.G.

ARTICLE 11

Re-extradition to a Third State



Except in the cases provided for in paragraph 1, letters a) and b) of Article 10, the Requesting State cannot surrender to a third State, without the consent of the Requested State, the person that has been surrendered to it and is requested by the third State for offences committed before such surrender. The Requested State may ask for the submission of the documents and information indicated in Article 7.

ARTICLE 12

Provisional Arrest

1. In case of urgency, the Requesting State may ask for the provisional arrest of the person sought in view of presenting the request for extradition. The request for provisional arrest shall be made in writing to the Central Authorities designated pursuant to Article 6 of this Treaty directly, or through the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed upon by both States.
2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in Article 7, paragraph 1, of this Treaty and the indication of the intention to submit a formal request for extradition. The Requested State may ask for additional information pursuant to Article 8.
3. Once the request for provisional arrest is received, the Requested State shall take the measures necessary to ensure the custody of the person sought and shall inform promptly the Requesting State of the outcome of its request.
4. Provisional arrest and any coercive measure that might have been imposed become ineffective if, within forty days after the arrest of the person sought, the Central Authority of the Requested State does not receive the formal request for extradition.
5. A provisional arrest ineffective pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the re-arrest and the extradition of the person sought if the Requested State subsequently receives the formal request for extradition in compliance with the conditions and restrictions of this Treaty.

A.G.

ARTICLE 13

Requests for Extradition made by Several States



If the Requested State receives from the Requesting State and from one or more third States a request for extradition of the same person, for the same offence or for different offences, the Requested State, in determining to which State the person is to be extradited, shall consider all the relevant circumstances, in particular:

- a) the seriousness of the different offences;
- b) the time and place of commission of the offence;
- c) the nationality and the residence of the person sought;
- d) the respective dates of submission of the requests;
- e) the possibility of subsequent re-extradition to a third State.

ARTICLE 14

Surrender of the Person

1. If Requested State grants the extradition, the States shall agree promptly on the time, place and any other relevant matter relating to the surrender of the person sought. The Requesting State shall also be informed of duration of the detention suffered for extradition purposes by the person sought.
2. The time limit for surrendering the person sought shall be thirty days from the date on which the Requesting State is informed that the extradition has been granted. Upon the request by the Requesting State or Requested State such time may be extended for another fifteen days.
3. If, within the time limit indicated in paragraph 2 of this Article, the Requesting State does not take over the person to be extradited, the Requested State shall immediately release him from custody and may refuse a new request for extradition made by the Requesting State for that person for the same offence, except as otherwise provided for in paragraph 4 of this Article.
4. If one of the States fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the State concerned shall inform the other State and they shall agree together upon a new date for surrender. The consequences indicated in paragraph 3 of this Article shall continue to apply.
5. When the person to be extradited escapes back to the Requested State before the criminal proceedings are concluded or the sentence is served in the Requesting State, that person may be extradited again upon a new request for extradition made

AG.



by the Requesting State for the same offence. The Requesting State does not need to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.

6. The time spent in custody, even under house-arrest, between the date of arrest and the date of surrender, shall be counted by the Requesting State for the purposes of pre-trial custody within the criminal proceedings or of the sentence to be served in the cases provided for in Article 2, paragraph 1.

ARTICLE 15

Postponed Surrender and Temporary Surrender

1. If the person sought is being prosecuted or is serving a sentence in the Requested State for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested State may, after having decided to grant extradition, postpone the surrender until the conclusion of the criminal proceedings or the completion of the execution of the sentence. The Requested State shall inform the Requesting State of such postponement.
2. However, upon request of the Requesting State, the Requested State may, in compliance with its domestic law, temporarily surrender the person sought to the Requesting State in order to enable it to carry out of the ongoing criminal proceedings, agreeing together upon the time and modalities of such temporary surrender. The person so surrendered shall be kept in detention while staying in the territory of the Requesting State and shall be returned to the Requested State within the agreed time. The time spent in detention shall be calculated for the purposes of the sentence to be served in the Requested State.
3. In addition to the case provided for in paragraph 1 of this Article, surrender may be postponed when the transfer, due to the state of health of the person sought, may endanger his/her life or worsen such state. To this end it is necessary that the Requested State submit to the Requesting State a detailed medical report made by one of its competent public health institutions.

A. G.

ARTICLE 16

Simplified Extradition Procedure



1. When the person whose extradition is requested declares to agree to it, extradition may be granted on the sole basis of the request for provisional arrest without it being necessary to submit the documents indicated in Article 7 of this Treaty. However, the Requested State may request any further information it deems necessary to grant the extradition.
2. The declaration of consent by the person sought shall be valid if made, with the assistance of a defence counsel, before a competent Authority of the Requested State, who has the obligation to inform the person sought of the right to avail itself of a formal extradition procedure, of the right to avail itself of the protection conferred by the principle of speciality and of the irrevocability of such declaration.
3. The declaration shall be reported in a legal record in which it is acknowledged that the conditions for its being valid have been complied with.

ARTICLE 17

Surrender of Items

1. Upon request of the Requesting State, the Requested State shall, in compliance with its domestic law, seize the items found on its territory and which the person sought has at his disposal and, when extradition is granted, shall surrender those items to the Requesting State. For the purposes of this Article the following items are subject to seizure and subsequent surrender to the Requesting State:
 - a) the items used to commit the offence or any other item or instrumentality that may serve as evidence;
 - b) the items that, deriving from the offence, have been found to be at the disposal of the person sought or have been discovered later.
2. The surrender of any of the items indicated in paragraph 1 of this Article shall be made even when extradition, although already granted, cannot be effected due to the death, disappearance or escape of the person sought.
3. The Requested State may, for the purpose of carrying out any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned items until the conclusion of such proceedings or temporarily surrender them on condition that the Requesting State undertakes to return them.
4. The surrender of the items indicated in this Article shall not prejudice any legitimate

A. C.



rights or interests over those items of the Requested State or any third party. Where these rights or interests exist, the Requesting State shall return free of charge to the Requested State or third party the surrendered items, as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 18

Transit

1. Each State may authorise transit through its territory of a person surrendered to the other State by a third State in compliance with the provisions of this Treaty, unless reasons of public interest prevent it.
2. The State requesting the transit shall submit to the State of transit, through the Central Authorities, or in particularly urgent cases through the International Criminal Police Organization (INTERPOL), a request containing the personal details of the person in transit and a concise statement of the facts of the case. The request for transit shall be accompanied by a copy of the document granting the extradition.
3. The State of transit shall hold in custody the person in transit while said person is on its territory.
4. No authorisation for transit shall be required when air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the State of transit. If an unscheduled landing occurs in the territory of said State, the State requesting transit shall immediately inform the State of transit and the latter shall hold the person to be transported for a maximum of 96 hours awaiting to receive the request for transit provided for in paragraph 2 of this Article.

ARTICLE 19

Expenses

- AG.
1. The Requested State shall take all necessary measures relevant to the procedure originated by the request for extradition and bear the relevant expenses.
 2. The Requested State shall bear the expenses incurred in its territory in arresting the person sought and maintaining said person in custody until the surrender to the
- 



Requesting State, as well as the expenses associated with the seizure and keeping of the items referred to in Article 17.

3. The Requesting State shall bear the expenses incurred in transporting the person extradited and any item seized from the Requested State to the Requesting State, as well as the expenses of the transit indicated in Article 18.

ARTICLE 20

Subsequent Information

The Requesting State, upon request by the Requested State, shall provide promptly to the Requested State information on the proceedings or execution of the sentence imposed on the person extradited or information on the extradition of said person to a third State.

ARTICLE 21

Relationship with Other Treaties

This Treaty shall not prevent the States from cooperating with one another on extradition in compliance with other treaties to which both States are parties.

ARTICLE 22

Confidentiality

1. The States agree to keep the documents and any information used in the extradition procedure, as well as any other information relevant to that extradition and acquired after the surrender of the person extradited.
2. Both States undertake to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents or information received from or given to the other State when there is an explicit request to do so by the State concerned.

A.G.

ARTICLE 23

Settlement of Disputes

1. Any dispute which may arise in connection with the interpretation or application of the present Treaty shall be settled by means of consultations between



the Central Authorities.

2. — Should they not reach an agreement, the dispute shall be settled by means of consultations through diplomatic channels.

ARTICLE 24

Entry into Force, Amendment and Termination


1. This Treaty shall enter into force on the date of receipt of the latter notification by which each Contracting Party officially communicates to the other, through diplomatic channels, that its respective internal procedures of ratification has been completed.
2. This Treaty may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any such amendment will enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and will form part of this Treaty.
3. This Treaty shall be of unlimited duration. Either Contracting Party may withdraw from this Treaty at any time by giving written notification to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective six months after the date of said notification. Termination of the effectiveness of this Treaty shall not affect extradition proceedings commenced prior to the termination.
4. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if the relevant offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.


A.G. DONE in duplicate at Pristina on this 13th day
of June (month) 2013 (year), in the Italian, Albanian, Serbian
and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of Italy



For the Government of
the Republic of Kosovo





**TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo
qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento
di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità,
dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di
un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel
settore penale,

hanno stabilito quanto segue:

**Articolo 1
Oggetto**

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si
impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in
materia penale.

2. Tale assistenza comprende:

- (a) la ricerca e l'identificazione di persone;
- (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- (c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a
procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi
all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
- (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;



- (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- (f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
- (g) l'espletamento di interrogatori;
- (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
- (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;
- (j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
- (k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- (l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- (m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

3. Il presente Trattato non si applica:

- (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
- (b) all'extradizione di persone;
- (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;
- (d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena;
- (e) al trasferimento dei procedimenti penali.

Articolo 2 Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato Richiesto.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui è richiesta è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.



Articolo 3
Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta se:

- (a) la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
- (b) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
- (c) la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;
- (d) il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
- (e) ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- (f) ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;
- (g) ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.



4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.

Articolo 4 Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti. Le Autorità Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
2. L'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e il Ministria e Drejtësisë (Ministero della Giustizia) per la Repubblica del Kosovo.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
4. Le Autorità Centrali cooperano strettamente tra di loro e, previa istanza, forniscono informazioni sulla posizione delle richieste presentate in applicazione del presente Trattato.

Articolo 5 Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità delle norme interne.
2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:
 - (a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
 - (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
 - (d) la descrizione delle attività di assistenza richieste;
 - (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;
 - (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità del successivo Articolo 6



paragrafo 3;

(g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità del successivo Articolo 10 paragrafo 3;

(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità del successivo Articolo 14 paragrafo 5.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:

(a) le informazioni sull'identità delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale;

(b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;

(c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua posizione in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

(d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;

(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare;

(f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;

(g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;

(h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;

(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente per soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto e cioè, l'albanese o il Serbo per la Repubblica del Kosovo e l'italiano per la Repubblica italiana.

6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i diciotto giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.



Articolo 6 Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto da' immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità della sua legislazione nazionale. A tal fine, l'Autorità giudiziaria dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.
2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente.
3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone autorizzate possono, tramite le Autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività.
4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi.
5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

Articolo 7 Ricerca di Persone

In conformità delle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto adotta ogni necessaria misura per rintracciare le persone indicate nelle richieste di



assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio.

Articolo 8 Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità della sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.
4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.

Articolo 9 Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità della sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.
4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.



5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità dell'ordinamento di questo Stato.

Articolo 10

Comparizione dinanzi le Autorità Giudiziarie dello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.
2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.
3. Nella richiesta, lo Stato Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese, così come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).

Articolo 11

Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:
 - (a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;
 - (b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.



2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:

(a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

(b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.

3. La persona che non compare a seguito di una citazione presentata in conformità delle disposizioni del presente Trattato o che si rifiuta di rendere dichiarazioni ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli Articoli 9 o 10 del presente Trattato non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge dello Stato Richiesto prevede in circostanze simili.

4. Il testimone o il perito, ascoltato in conformità degli Articoli 9 e 10, è comunque responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformità delle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul reato.

Articolo 12

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

Articolo 13

Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità delle disposizioni di questo Articolo, se risulta



inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.

2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.

4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L'Autorità competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.

7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

(a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità del proprio ordinamento giuridico interno. Qualora l'Autorità competente dello Stato Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità di detti principi;

(b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;

(c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;

(d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di



rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorità competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, le generalità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall'Autorità competente dello Stato Richiesto all'Autorità competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4.

9. Le spese sostenute dallo Stato Richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo Stato Richiesto rinunci in tutto o in parte al rimborso.

10. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimenti di persone e di cose e confronti.

Articolo 14

Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;

(b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.

4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello



Stato Richiedente presentare, ove necessario, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.

6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità del presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.

7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di rilevanti e fondati motivi.

Articolo 15

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.

2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità giudiziarie o agli organi di Polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

Articolo 16

Produzione di Documenti, Atti e Cose

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.

2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente Articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato.

3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose, trasmessi allo Stato



Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.

Articolo 17 Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per verificare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.
2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato, in conformità all'Articolo 6 del presente Trattato.
3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.
4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

Articolo 18 Accertamenti Bancari e Finanziari

1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.
2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.



3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

4. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Articolo 19

Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.

2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria può essere richiesta anche per:

(a) la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;

(b) l'esecuzione di attività di consegna controllata da eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto;

(c) l'ausilio allo svolgimento di attività sotto copertura da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto;

(d) l'esecuzione, da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati.

3. Con riferimento alle attività di assistenza previste al paragrafo 2 del presente Articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) l'attività di assistenza è concessa a condizione che il fatto per cui è richiesta sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 2;

(b) la richiesta di assistenza è valutata e decisa dall'Autorità competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato;

(c) l'Autorità che procede dello Stato Richiedente e l'Autorità competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attività, tra i quali l'organizzazione, la procedura operativa da seguire, i soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da



osservare, la durata dell'attività. Quanto è convenuto è comunicato alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4, sempre che e nella misura in cui le informazioni fornite non pregiudichino la segretezza dell'operazione e la sicurezza dei soggetti coinvolti

(d) l'attività di assistenza è eseguita in conformità delle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorità competente di questo Stato;

(e) lo Stato Richiesto può rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, oltre che per i motivi indicati all'Articolo 3, in considerazione della natura o della minore gravità del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa lo Stato Richiedente.

Articolo 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.

Articolo 21

Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

Articolo 22

Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.

2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità giudiziarie dello Stato Richiesto.



Articolo 23**Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti**

Gli atti ed i documenti forniti in conformità del presente Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.

Articolo 24**Riservatezza**

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba avere egualmente esecuzione.
2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.

Articolo 25**Costi e spese**

1. Lo Stato Richiesto sostiene i costi e le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente:
 - (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
 - (b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;
 - (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;
 - (d) le spese per le finalità di cui all'Articolo 13;
 - (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;
 - (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
 - (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione;
 - (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.



Articolo 26
Soluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.
2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 27
Entrata in vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità della procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto sei mesi dopo la data della predetta comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Pristina il giorno 19 del mese Giugno dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, albanese, serba ed inglese, essendo tutti i testi ugualmente autentici.

In caso di divergenze d'interpretazione, farà fede il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Kosovo



Annexe 3

**TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS
BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Kosovo, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

desiring to promote an effective cooperation between their two Countries with the intent of preventing crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

considering that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral treaty establishing rules on legal assistance in criminal matters,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Scope

1. The Contracting Parties, in compliance with the provisions of this Treaty, undertake to provide one another the greatest measure of mutual legal assistance in criminal matters.
2. Such assistance shall include:
 - (a) locating and identifying person;
 - (b) serving documents and records relating to criminal proceedings;
 - (c) summoning witnesses, victims, defendants in criminal proceedings and experts to appear voluntarily before the competent Authority in the Requesting State;
 - (d) obtaining and providing documents, records, and articles of evidence;
 - (e) carrying out and sending expert opinions;
 - (f) taking the testimony or statements of persons;

A.G.



- (g) carrying out questionings;
 - (h) transferring detained persons for their testimony or taking part in other procedural activities;
 - (i) carrying out judicial inspections or examining sites or items;
 - (j) executing investigations, searches, freezing of assets and seizures;
 - (k) confiscating the proceeds of crime and items related to the criminal offence;
 - (l) communicating the outcome of criminal proceedings and transmitting criminal judgments and information taken from judicial records;
 - (m) exchanging information on law;
 - (n) any other form of assistance not contrary to the law of the Requested State.
3. This Treaty shall not apply to:
- (a) the execution of warrants of arrest and other measures restrictive of personal liberty;
 - (b) the extradition of any person;
 - (c) the execution of criminal judgments given in the Requesting State;
 - (d) the transfer of a sentenced person for the purpose of serving sentence; and
 - (e) the transfer of criminal proceedings.

ARTICLE 2

Double Criminality

1. Legal assistance shall be provided also when the act for which it is requested does not constitute a criminal offence in the Requested State.
2. However, when the request for assistance relates to executing searches, seizures, confiscations of assets and other activities which affect the fundamental rights of a person or are invasive of sites or items, assistance shall be provided only if the act for which it is requested is regarded as a criminal offence also by the law of the Requested State.

A.C.

ARTICLE 3

Refusal or Postponement of Assistance

1. The Requested State may refuse, entirely or in part, the assistance requested if:



- (a) the request for assistance is contrary to its domestic law or does not comply with the provisions of this Treaty;
- (b) the request relates to a criminal offence of a political nature or to a criminal offence related to a political offence. To this end the following shall not be considered as political offences:
 - i) homicide or any other criminal offence against the life, physical integrity or freedom of a Head of State or Government or a member of his/her family;
 - ii) terrorist criminal offences and any other criminal offence not considered as political offence under any international treaty, convention or agreement to which both States are parties;
- (c) the request relates to an exclusively military criminal offence pursuant to the law of the Requesting State;
- (d) the criminal offence for which the request is made is punished in the Requesting State by a type of penalty which is prohibited by the law of the Requested State;
- (e) it has reasonable grounds to believe that the request is made in order to investigate, prosecute, punish or promote other types of actions against a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinion or that such person's position may be prejudiced by any of those reasons;
- (f) it has already started criminal proceedings, or has already rendered a final judgment, with respect to that same person and the same criminal offence indicated in the request for legal assistance;
- (g) it considers that executing the request may impair its sovereignty, security, public order or other essential interests of the State or cause consequences in contrast with the fundamental principles of its domestic law.

2. The Requested State may postpone the execution of the request for assistance if executing the request would interfere with ongoing criminal proceedings in the Requested State.

3. Before refusing a request or postponing its execution, the Requested State has the faculty to consider whether the assistance may be granted upon conditions. To this end, the Central Authorities of each State, designated pursuant to Article 4 of this Treaty, shall consult with one another and, if the Requesting State accepts such a conditional assistance, the request shall be executed in compliance with the modalities agreed upon.

4. When the Requested State refuses or postpones the legal assistance, it shall inform the Requesting State, in writing, of the reasons for such refusal or postponement.



ARTICLE 4**Central Authorities**

1. For the purpose of this Treaty, requests for legal assistance shall be submitted by the Central Authorities designated by the Contracting Parties. The Central Authorities shall communicate directly with one another as to the enforcement of the provisions of this Treaty.
2. The Central Authorities are the Ministero della Giustizia (Ministry of Justice) for the Republic of Italy and the Ministria e Drejtësisë (Ministry of Justice) for the Republic of Kosovo.
3. Each Contracting Party shall communicate to the other, through diplomatic channels, any change of its designated Central Authority.
4. The Central Authorities shall closely cooperate with each other and, upon request, provide information on the status of the requests submitted in the application of this Treaty.

ARTICLE 5**Form and Contents of Requests**

1. The request for assistance shall be made in writing and must bear the signature or stamp of the requesting Authority in compliance with its domestic laws.
2. The request for assistance shall include the following:
 - (a) the name of the competent Authority conducting the investigation or criminal proceedings to which the request relates;
 - (b) a description of the facts of the case, including the time and place of commission of the criminal offence and any damage caused, as well as their legal denomination;
 - (c) the indication of the law provisions applying, including the provisions of the statute of limitations and on the sentence which may be imposed;
 - (d) a description of the cooperation activities requested;
 - (e) the indication of the time limit within which the request should be executed, in cases of proven urgency;
 - (f) the indication of the persons to be authorised to be present at the execution of the request, in compliance with Article 6, paragraph 3, below;
 - (g) information as to the allowances and reimbursements to which the person who is summoned to appear in the Requesting State for the purpose of taking evidence is entitled, in compliance with Article 10, paragraph 3, below;
 - (h) any information necessary for taking evidence via videoconference, in compliance with article 14, paragraph 5, below.
3. The request for assistance, to the extent necessary and insofar as possible, shall

A.G.



also include the following:

- (a) information on the identity of the persons under investigation or prosecution;
 - (b) information on the identity of the person to be identified or found and on the place where said person may be;
 - (c) information on the identity and residence of the person on which service is to be effected and his/her status in respect of the proceedings, as well as the manner in which service is to be made;
 - (d) information on the identity and residence of the person who has to give testimony or make other declarations;
 - (e) the location and description of the place or item to be inspected or examined;
 - (f) the location and description of the place to be searched and the indication of the items to be seized or confiscated;
 - (g) the indication of any special procedure sought for giving execution to the request and the relevant reasons for it;
 - (h) the indication of any requirement for confidentiality;
 - (i) any other information which may facilitate the execution of the request.
4. If the Requested State considers that the content of the request is not sufficient to meet the conditions of this Treaty, it has the faculty to require further information.
 5. The request for legal assistance and the supporting documents submitted pursuant to this Article shall be accompanied by a translation into the language of the Requested State, that is in Albanian or Serbian for the Republic of Kosovo and in Italian for the Republic of Italy.
 6. The request for legal assistance, submitted through the Central Authorities indicated in Article 4 above, may be anticipated by any speedy means of communication, including telex, fax and e-mail. In such cases, the formal request shall arrive within eighteen days therefrom, or the request for assistance will be cancelled.

ARTICLE 6

Execution of Requests

A.G.

1. The Requested State shall give immediate execution to the request for assistance in compliance with its domestic law. To this end, the judicial Authority of the Requested State shall issue the summons to appear, search orders, orders relevant to seizures or confiscations or any other activity necessary to execute the request.
2. Provided it is not contrary to its domestic law, the Requested State shall execute the request for assistance in accordance with the modalities requested by the Requesting State.
3. Provided it is not contrary to its domestic law, the Requested State may



authorise the persons specified in the request for legal assistance to be present at the execution of the same. To this end, the Requested State shall promptly inform the Requesting State on the date and place of execution of the request for assistance. The persons who have been authorised may, through the competent Authorities of the Requested State, put questions relevant to the assistance activity, obtain directly - in the course of the taking of evidence - any document relevant to said evidence or request to execute other investigation activities which however are connected to the above activities.

4. The Requested State shall inform promptly the Requesting State on the outcome of the execution of the request. If the assistance requested cannot be provided, the Requested State shall immediately communicate it to the Requesting State, giving the reasons thereof.

5. If the person in respect of which the request for legal assistance is to be executed, invokes any immunity, privilege, right or incapacity in accordance with the domestic law of the Requested State, the issue shall be decided upon by the competent Authority of the Requested State prior to the execution of the request and the relevant decision shall be communicated to the Requesting State through the Central Authorities. If the person invokes any immunity, privilege, right or incapacity in accordance with the domestic law of the Requesting State, this invocation shall be communicated through the Central Authorities in order that the competent Authority of the Requesting State may decide upon it.

ARTICLE 7

Searching for Persons

In compliance with the provisions of this Treaty, the Requested State will take all the necessary measures to find the persons indicated in the requests for legal assistance who are presumably in its territory.

ARTICLE 8

Summons and Service of Documents

1. The Requested State shall serve the summons and documents sent by the Requesting State in compliance with its domestic law.

2. The Requested State, after having effected service, shall provide the Requesting State with an attestation of proof of service bearing the signature or stamp of the Authority that effected service, and indicating the date, time, place and modalities of delivery, as well as the person to which the documents have been delivered. If service is not effected, the Requested State shall inform promptly the Requesting State and communicate the reasons of failure to serve.

3. The requests to serve summons to appear in court shall be made to the Requested State within the time limit set in paragraph 2 of Article 10.



4. The summons and the documents served shall not be accompanied by any threat of measures compelling appearance in case of failure to appear.

ARTICLE 9

Obtaining Evidence in the Requested State

1. The Requested State, in compliance with its domestic law, shall carry out the taking of testimony from witnesses and victims and statements from persons under investigation or prosecution, from experts or other persons, and shall also obtain records, documents and any other evidence indicated in the request for legal assistance, and shall transmit them to the Requesting State.

2. The Requested State shall inform promptly the Requesting State of the date and place where the evidence taking activities indicated in the paragraph above is to be carried out, also for the purposes of paragraph 3 of Article 6. If necessary, the Central Authorities shall consult with one another in order to set a date which is convenient to both States.

3. The person summoned to make declarations has the faculty to refuse to make them when the law of the Requested State or of the Requesting State allows it; to this end, the Requesting State shall mention this expressly in the request for assistance.

4. The Requested State shall allow the presence of the defence counsel of the person summoned to make declarations whenever this is provided by the law of the Requesting State and is not contrary to the law of the Requested State.

5. Documents and other articles of evidence indicated by the person summoned to make declarations may be obtained and are admissible as evidence in the Requesting State in compliance with the law of said State.

ARTICLE 10

Appearance before the Judicial Authorities of the Requesting State

1. The Requested State, at the request by the Requesting State, shall summon a person to appear before the competent Authority in the territory of the Requesting State in order to be questioned, give testimony or make other declarations, or to be heard as experts or to perform other procedural activities. The Requested State shall inform promptly the Requesting State about the availability of said person.

2. The Requesting State shall transmit to the Requested State the request for service of the summons to appear before an Authority in the territory of the Requesting State at least sixty days before the day set for appearance, unless the Requesting State has agreed on a shorter time limit in urgent cases.

3. The Requesting State shall indicate in the request the amount of any allowance and reimbursement of expenses the person cited is entitled to, pursuant to Article 5, paragraph 2, letter (g).



ARTICLE 11**Guarantees and Speciality Rule**

1. The person who is present in the territory of the Requesting State pursuant to Article 10 above:
 - (a) shall not be investigated by the Requesting State nor prosecuted, tried or subjected to any other measure of deprivation of personal liberty in relation to criminal offences committed prior to entering the territory of said State;
 - (b) shall not be obliged to give testimony or make other declarations nor participate to take part in any activity relevant to a proceeding different from the one indicated in the request for assistance unless the Requested State and the person concerned give their consent.
2. Paragraph 1 of this Article shall cease to have effect if the person indicated therein:
 - (a) does not leave the territory of the Requesting State within thirty days of the moment in which s/he is officially informed that his/her presence is no longer necessary. Such time limit shall not include the period during which said person has not left the territory of the Requesting State for reasons beyond his/her control;
 - (b) after having left the territory of the Requesting State, voluntarily returns to it.
3. The person who does not appear following to a summon submitted in compliance with the provisions of this Treaty, or who refused to make declarations or to take part in other procedural activities pursuant to Articles 9 or 10 of this Treaty shall not be subjected to any coercive measure or measure of deprivation of personal liberty, including being brought forcibly before the court, as a consequence of failure to appear or refusal. Upon request, other sanctions of a different nature provided by the law of the Requested State in similar circumstances may be applied.
4. The witness, or expert, who is heard in compliance with Articles 9 and 10 is however responsible for the contents of the testimonial declaration or expert report or for any other conduct, regarded as an offence in criminal law, committed while appearing in court, in compliance with the relevant law of both the Requested State and the Requesting State, subject to the respective jurisdiction of each State over the criminal offence act.

ARTICLE 12**Protection of Victims, Witnesses and other Parties taking part in the Criminal Proceedings**

When necessary or in order to ensure the outcome of the investigations and the

correct administration of justice, both States shall adopt the measures provided in their domestic law for the protection of victims, witnesses and other parties taking part in the criminal proceedings with reference to the criminal offences and the assistance activities requested.

ARTICLE 13

Appearance through Videoconference

1. If a person is in the territory of the Requested State and has to be heard as a witness or expert by the competent Authorities of the Requesting State, said State may request that appearance take place by videoconference, in compliance with the provisions of this Article, if it proves to be unsuitable or impossible for the person to appear voluntarily in its territory.
2. Appearance by videoconference may also be requested for questioning the person under investigation or criminal prosecution and for his/her participation in the hearing, if he/she consents to it and if this is not contrary to the domestic law of each State. In such a case, the defence counsel of the person appearing must be allowed to be present in the place where said person is in the Requested State or before the judicial Authority of the Requesting State, and the defence counsel be enabled to have distance communication with the person assisted by him/her in a confidential manner.
3. Appearance by videoconference must always be effected if the person who has to be heard or questioned is detained in the territory of the Requested State.
4. The Requested State shall authorise appearance by videoconference provided it has the technical means to realize it.
5. Requests of appearance by videoconference shall indicate, in addition to what is provided in Article 5, the reasons why it is unsuitable or impossible, for the person who is not detained and who has to be heard or questioned, to be present in person in the Requesting State, and also indicate the competent Authority and the persons who will receive the declaration.
6. The competent Authority of the Requested State shall cite to appear the person concerned in compliance with its domestic law.
7. In respect of appearance by videoconference, the following provisions shall apply:
 - (a) the competent Authorities of both States shall be present during the taking of evidence, if necessary with the assistance of an interpreter. The competent Authority of the Requested State shall perform the identification of the person appearing and ensure that this activity is carried out in compliance with its domestic law. Should the competent Authority of the Requested State consider that, during the taking of evidence, the fundamental principles of its domestic law are not complied with, it shall immediately adopt any necessary measure so that the activity is carried out in compliance with said principles;

AG.

- (b) the competent Authorities of both States shall mutually agree on the protection measures for the person cited, if necessary;
- (c) at the request of the Requesting State or of the person who has appeared, the Requested State shall provide for that person being assisted by an interpreter, if necessary;
- (d) the person cited to make declarations has the faculty to refuse to make them when the law of the Requested State or of the Requesting State allows it.

8. Except as provided in letter (b) above, the competent Authority of the Requested State shall draw up, at the end of the appearance, an official record reporting the date and place of appearance, the details of identity of the person who has appeared, the details of identity and quality of all the other persons who have taken part in the activity as well as the technical conditions in which the taking of evidence has taken place. The original of said official record is sent promptly by the competent Authority of the Requested State to the competent Authority of the Requesting State, through their respective Central Authorities designated pursuant to Article 4.

9. The expenses incurred by the Requested State to effect the videoconference shall be reimbursed by the Requesting State, unless the Requested State waives reimbursement in whole or in part.

10. The Requested State may allow the use of videoconference technologies also for purposes different from those specified in paragraphs 1 and 2 above, including in order to effect the recognition of persons and items and for confrontations.

ARTICLE 14

Temporary Transfer of Detained Persons

1. When, pursuant to Article 14, paragraph 4, videoconference is not possible, the Requested State has the faculty, at the request of the Requesting State, to transfer temporarily to the Requesting State a person detained in its territory in order to enable him/her to appear before a competent Authority to be questioned, give evidence or make other type of declarations, or take part in other procedural activities, provided that said person so consents and that a written agreement has previously been reached between the States on the transfer and conditions thereof.

A.G.

2. The temporary transfer of the person may be effected provided that:

- (a) it does not interfere with investigations or criminal prosecutions that are being carried out in the Requested State, in which said person has to take part;
- (b) the person transferred is retained by the Requesting State in detention.

3. The time spent in detention in the Requesting State shall be counted for the purposes of execution of the sentence imposed in the Requested State.



4. When, in order to execute the temporary transfer, the transit of the person detained is required through the territory of a third State, the Requesting State, where necessary, shall submit to the competent Authority of the third State a request for transit and inform in due time the Requested State of the outcome of said request, transmitting the relevant documentation.

5. The Requesting State shall immediately return to the Requested State the person transferred at the end of the activities indicated in paragraph 1 of this Article or at the end of any other time limit specifically agreed upon by the Central Authorities of both States.

6. The person who is temporarily transferred in compliance with this Article shall be granted, where applicable, the guarantees indicated in Article 11.

7. Temporary transfer may be refused by the Requested State in case of major and substantive grounds.

ARTICLE 15

Providing Official or Public Documents

1. Upon request, the Requested State shall provide the Requesting State with the original or certified copies of records or documents from state offices or public bodies which are available to the public.

2. The Requested State may provide originals or certified copies of records or documents from state offices or public bodies not available to the public, to the same extent and under the same conditions as such copies would be available to the judicial or law enforcement Authorities of the Requested State. The Requested State may in its discretion reject the aforementioned request, entirely or in part.

ARTICLE 16

Providing Documents, Records or Items

A.G. 1. When the request for legal assistance concerns the transmission of documents or records other than those indicated in Article 15 above, the Requested State may transmit their original or certified copies. However, whenever the Requesting State expressly requests the transmission of the originals, the Requested State shall comply with the request insofar as possible.

2. Provided that this is not contrary to the law of the Requested State, the documents and other material to be transmitted to the Requesting State in compliance with this Article shall be certified in accordance with the modalities specified by the Requesting State, with a view to make them admissible under the law of that State.

3. The originals of the documents and records as well as the items transmitted to the Requesting State shall be returned as soon as possible to the Requested State,



whenever the latter so requests.

ARTICLE 17

Searches, Seizures and Confiscations

1. The Requested State, at the request of the Requesting State, shall execute the verifications or investigations requested in order to ascertain whether any proceeds from crime or items related to the criminal offence are present in its territory and shall communicate to the Requesting State the outcome of such enquiries. In making the request, the Requesting State shall communicate to the Requested State the grounds which make it believe that any proceeds from crime or items related to the criminal offence may be present in the latter's territory.
2. Once the proceeds from crime or items related to the criminal offence have been traced, pursuant to paragraph 1 of this Article, the Requested State, at the request of the Requesting State, shall adopt any measure provided for by its domestic law in order to freeze, seize and confiscate such proceeds from crime or items related to the criminal offence, in compliance with Article 6 of this Treaty.
3. At the request of the Requesting State, the Requested State shall transfer to the Requesting State, entirely or in part, any proceeds from crime and items related to the criminal offence, as well as any sums obtained by the sale of these latter, under the conditions agreed upon between them.
4. In the application of this Article, any rights of the Requested State or third parties with regard to said proceeds from crime or items related to the criminal offence shall be safeguarded.

ARTICLE 18

Identification of Bank and Financial Information

1. At the request of the Requesting State, the Requested State shall ascertain promptly whether an identified natural or legal person who is suspected of or charged with a criminal offence is the holder of a bank account or accounts at any bank located in its territory and shall provide the Requesting State with the relevant information, including information concerning the identities of the individuals authorised to use such accounts, the latter's locations and any transactions related to them.
2. The request indicated in paragraph 1 of this Article may concern also financial institutions other than banks.
3. The Requested State shall inform promptly the Requesting State of the outcome of its enquiries.
4. The assistance indicated in this Article may not be refused on grounds of bank secrecy.

A.G.



ARTICLE 19

Compatibility with Other Instruments for Cooperation or Assistance

1. The provisions of this Treaty shall not prejudice any recognised right or obligation undertaken by each State through having signed other international agreements.
2. This Treaty shall not prevent the States from providing other forms of legal cooperation or assistance under specific agreements, arrangements or shared practices, if they comply with their respective legal systems. To this end, legal assistance may be requested also in order to:
 - (a) set up joint investigation teams operating in the territories of each State in order to facilitate the investigation of or criminal proceedings relevant to criminal offences which involve both States;
 - (b) carry out controlled deliveries in the territory of the Requested State ;
 - (c) help law enforcement officers of the Requesting State to carry out undercover activities in the territory of the Requested State;
 - (d) carry out, in the territory of the Requested State, through law enforcement officers of the Requesting State the observation, tailing and checking of persons suspected of having taken part in the commission of serious criminal offences.
3. In respect of the assistance activities set in paragraph 2 of this Article, the following provisions shall apply:
 - (a) assistance shall be granted provided that the conduct for which it is requested constitutes a criminal offence under the law of both States, pursuant to paragraph 2 of Article 2;
 - (b) the request for assistance shall be considered and decided upon by the competent Authority of the Requested State on a case-to-case basis, in compliance with its domestic law and the provisions of this Treaty;
 - (c) the prosecuting Authority of the Requesting State and the competent Authority of the Requested State shall directly and preliminarily agree together all the details of the activity at issue, including its organisation, the operational procedure to follow, who shall participate in it and in which capacity, any specific conditions to be complied with, and how long such an activity shall last. These arrangements shall be communicated to the Central Authorities designated pursuant to Article 4, only to the extent and in the manner that the provided information will not jeopardise the confidentiality of the operation and the security of the persons involved;
 - (d) the assistance activity shall be effected in compliance with the procedures provided for by the law of the Requested State and under the supervision and direction of the competent Authority of that State;
 - (e) the Requested State may refuse to provide legal assistance in addition to the grounds indicated in Article 3, also on account of the nature or minor seriousness of the criminal offence, or on other well-founded grounds, which it shall communicate to the Requesting State.

A.G.



ARTICLE 20**Exchange of Information on Criminal Proceedings**

The Requested State shall transmit to the Requesting State, for the purposes of the criminal proceedings on which the request for legal assistance is based, information on criminal proceedings, previous convictions and sentences imposed in its Country against citizens of the Requesting State.

ARTICLE 21**Exchange of Information on Law**

The States shall, upon request, exchange information on the laws in force, or which were in force, and on the judicial practice followed in their Countries with reference to the enforcement of this Treaty.

ARTICLE 22**Transmission of Judgments and Criminal Records Certificates**

1. When the Requested State transmits a criminal judgment it shall also provide information on the relevant proceedings, if the Requesting State so requests.
2. Criminal records certificates which are necessary to the judicial Authority of the Requesting State for the purposes of criminal proceedings shall be transmitted to said State if they could be issued in the same circumstances to the judicial Authorities of the Requested State.

ARTICLE 23**Exemption from Legalisation and Validity of Documents and Records**

A.C.

The documents and records provided in compliance with this Treaty shall not require any legalisation or apostille and shall be fully admissible as evidence in the Requesting State.

ARTICLE 24**Confidentiality**

1. The Requested State shall treat with confidentiality the request for legal assistance, including its contents, supporting documents and any document received



or obtained in execution of the same, if the Requesting State so requests. If the request cannot be executed without breaching such confidentiality, the Requested State shall so inform the Requesting State, which shall decide whether the request should nevertheless be executed.

2. The Requesting State shall treat as confidential any information or evidence provided by the Requested State, if the latter so requests.

ARTICLE 25

Costs and Expenses

1. The Requested State shall bear the costs and expenses relating to the execution of the request for legal assistance. However, the Requesting State shall bear the following:

- (a) travel and stay expenses in the Requested State of the persons indicated in Article 6, paragraph 3;
- (b) allowances and travel and stay expenses in the Requesting State of the persons indicated in Article 10;
- (c) expenses arising from the execution of the request indicated in Article 12;
- (d) expenses incurred for the purposes indicated in Article 13;
- (e) expenses for videoconference, without prejudice to Article 14, paragraph 9;
- (f) expenses and fees of experts;
- (g) expenses and fees of translation and interpretation and the cost of transcription;
- (h) costs of the storage and handing over of the items seized.

2. If it is clear that the execution of the request entails expenses of an extraordinary nature, the States shall consult with a view to agree the conditions under which the request shall be executed and the criteria for sharing the relevant costs.

ARTICLE 26

Settlement of Disputes

1. Any dispute which may arise in connection with the interpretation or application of the present Treaty shall be settled by means of consultations between the Central Authorities.

2. Should they not reach an agreement, the dispute shall be settled by means of consultations through diplomatic channels.



ARTICLE 27

Entry into Force, Amendments and Termination


1. This Treaty shall enter into force on the date of receipt of the latter notification by which each Contracting Party officially communicates to the other, through diplomatic channels, that its respective internal procedures of ratification has been completed.
2. This Treaty may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any such amendment will enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and will form part of this Treaty.
3. This Treaty shall be of unlimited duration. Either Contracting Party may withdraw from this Treaty at any time by giving written notification to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective six months after the date of said notification. Termination of the effectiveness of this Treaty shall not affect extradition proceedings commenced prior to the termination.
4. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if the relevant offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.


A.G. DONE at Prishtina on this 19th (day) of
(month) June (year) 2013, in duplicate in the Italian, Albanian, Serbian
and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of Italy



For the Government of the
Republic of Kosovo



€ 5,80



17PDL0030100